

Codice A1705B

D.D. 14 maggio 2025, n. 396

CSR 2023-2027, Interventi SRA-ACA: 03 (Azione 3.1), 04, 8, 13, 14 e SRA 29. Campagna 2025: modifiche delle DD.D. n. 266/A1705B/2025 del 26/03/2025, e n. 267/A1705B/2025 del 26/03/2025, incluso il rinvio dei termini di presentazione delle domande di aiuto e pagamento a seguito del Decreto Masaf del 13 maggio 2025, prot. 0210400, in via di pubblicazione



ATTO DD 396/A1705B/2025

DEL 14/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: CSR 2023-2027, Interventi SRA-ACA: 03 (Azione 3.1), 04, 8, 13, 14 e SRA 29. Campagna 2025: modifiche delle DD.D. n. 266/A1705B/2025 del 26/03/2025, e n. 267/A1705B/2025 del 26/03/2025, incluso il rinvio dei termini di presentazione delle domande di aiuto e pagamento a seguito del Decreto Masaf del 13 maggio 2025, prot. 0210400, in via di pubblicazione

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che gli Stati membri redigono nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f), del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) n.2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento (UE) n.2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- Regolamento delegato (UE) n.2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n.2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento (UE) n.2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, gli interventi agro-climatico-ambientali sono in breve denominati ACA; il CSR nella versione 5 vigente è stato adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025.

Considerato, altresì, che detti interventi SRA-Agro-Climatico-Ambientali (ACA), contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;

- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Visto che gli interventi SRA-ACA, in taluni casi suddivisi in azioni, selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, sono i seguenti:

- SRA01 ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03 ACA 3, azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage,
- SRA04 ACA 4 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA05 ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06 ACA 6 Cover crops,
- SRA08 ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA10 ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA12 ACA 12 Colture a perdere corridoi ecologici,
- SRA13 ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA14 ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA16 ACA 16 Conservazione agrobiodiversità-Banche del Germoplasma,
- SRA17 ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA18 ACA 18 Impegni per l'apicoltura,
- SRA22 ACA 22 Impegni specifici risaie,
- SRA24 ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione.

Visto che, in riferimento all'anno 2025, la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione della Giunta Regionale n. 5-846 del 03/03/2025 che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione di un bando 2025 per i seguenti interventi, alcuni dei quali suddivisi in azioni:

- SRA-ACA 3 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)",
- SRA-ACA 4 "Apporto di sostanza organica nei suoli",
- SRA-ACA 8 - Azione 3 "Gestione prati e pascoli permanenti",
- SRA-ACA 13 "Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola",
- SRA-ACA 14 "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità";
- SRA 29, suddiviso in Azione 1 "Conversione all'agricoltura biologica" e Azione 2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica";

Precisato che il CSR 2023-2027 è comprensivo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e dei principi di selezione per l'accesso all'aiuto dei vari interventi nonché include alcuni elementi che la Regione Piemonte ha proposto di modificare. Essi, contenuti nella VII Notifica delle richieste emendative al PSP vigente, trasmessa dal Ministero competente alla Commissione europea in data 12 febbraio 2025 e sono elencati nell'Allegato A della DGR n. 5-846 del 03/03/2025;

stabilito che la concessione, il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono subordinati alla formale approvazione, da parte della Commissione europea, del testo modificato, per quanto riguarda alcuni elementi contenuti nelle schede specifiche delle SRA-ACA 03 (Azione 3.1), 04 e 13;

ritenuto che per gli elementi condizionati non ancora formalmente approvati, l'agricoltore non abbia nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento di una parte o

dell'intero importo del premio;

richiamato altresì che la citata DGR ha definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria e i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR;

precisato, in merito alla dotazione finanziaria, che:

- le risorse citate verranno utilizzate a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili determinandone in tal modo la finanziabilità, a causa dell'obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande di pagamento 2028 al più tardi entro il 2029, anno in cui si concretizza il rischio di disimpegno dei fondi dell'Unione europea e il termine della validità degli stessi;
- il quinto ed ultimo anno di impegno potrà essere finanziato mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente, se possibile.

verificato che, mediante la Determinazione n. 266/A1705B/2025 del 26/03/2025 della Responsabile del Settore A1705B (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) è stato approvato il bando recante le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) degli interventi:

-SRA-ACA 3 "Tecniche lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT)",

- SRA-ACA 4 "Apporto di sostanza organica nei suoli",

- SRA-ACA 8 - Azione 3 "Gestione prati e pascoli permanenti",

- SRA-ACA 13 "Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola",

- SRA-ACA 14 "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità";

e altre disposizioni contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della determinazione, articolato nel modo seguente:

PARTE I - PARTE GENERALE,

PARTE II - INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI,

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE e

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI;

con l'impiego, per ogni intervento, delle risorse assegnate dalla DGR n. n. 5-846 del 03/03/2025;

verificato che, mediante la Determinazione n. 267/A1705B/2025 del 26/03/2025 della Responsabile del Settore A1705B (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) è stato approvato il bando recante le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) dell'intervento SRA29 e altre disposizioni contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della determinazione, articolato nel modo seguente:

PARTE I - PARTE GENERALE,

PARTE II - PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE

PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE e

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI;

con l'impiego, per l'intervento in oggetto, delle risorse assegnate dalla DGR n. n. 5-846 del 03/03/2025;

tenuto conto che il Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste prot n. 0147385 del 9.03.2023 all'articolo 7 ha fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale e che tale scadenza è stata recepita, in concordanza con il DM, per gli interventi SRA-ACA: 03 (Azione 3.1), 04, 8, 13, 14 e SRA 29 nella parte III dell'Allegato 1 delle rispettive Determinazioni con cui sono stati approvati i bandi;

preso atto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Decreto del 13 maggio 2025, prot. 0210400 ha differito il termine per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, valido per il 2025, dal 15 maggio 2025 al 16 giugno 2025 (la scadenza cadrebbe il 15 giugno 2025 ma essendo giorno festivo, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Masaf n.0147385 del 9.03.2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo) prorogando anche le scadenze successive correlate, è necessario adeguare i termini indicati nei rispettivi Allegati 1, PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO (E DI PAGAMENTO) delle DD.D. n. 266/A1705B/2025 del 26/03/2025 e n. 267/A1705B/2025 del 26/03/2025 della Responsabile del Settore A1705B (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile), loro parte integrante e sostanziale; evidenziato che, a seguito della proroga ai sensi del D.M. del 13 maggio 2025 prot. 0210400, i termini diventano i seguenti:

- entro il 16 giugno 2025, la trasmissione delle domande di aiuto (e di pagamento) o delle modifiche delle medesime domande,
- entro l'11 luglio 2025, la trasmissione in ritardo delle domande di aiuto (e di pagamento) o delle modifiche delle medesime domande, con una decurtazione dell'1% per ogni giorno di ritardo dal 17 giugno 2025 all'11 luglio 2025 applicata all'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 16 giugno 2025;
- oltre l'11 luglio 2025, le citate domande e modifiche sono irricevibili, fatte salve le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477.

dato atto che i rispettivi punti 11 del dispositivo della DD n. 266/A1705B/2025 del 26/03/2025 e del dispositivo della DD n. 267/A1705B/2025 del 27/03/2025 prevedono la possibilità di modificare o integrare le disposizioni da parte della Direzione agricoltura e cibo, Settore Programmazione e Coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

rilevata la necessità di apportare altre modifiche alle suddette Determinazioni per recepire gli aggiornamenti al CSR vigente, nonché per aggiornare i riferimenti normativi e rettificare refusi nei testi degli allegati delle Determinazioni dirigenziali costituenti i bandi;

stabilito, pertanto, di modificare gli Allegati 1, parte integrante e sostanziale, delle Determinazioni dirigenziali n. 266/A1705B/2025 del 26/03/2025 e n. 267/A1705B/2025 del 26/03/2025 della Responsabile del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile con le modifiche riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2 alla presente;

stabilito, pertanto, di rinviare le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) di cui alle Determinazioni dirigenziali n. 266/A1705B/2025 del 26/03/2025 e n. 267/A1705B/2025 del 26/03/2025 della Responsabile del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile modificando i rispettivi Allegati 1, loro parte integrante e sostanziale;

stabilito, inoltre, di modificare conseguentemente le scadenze già configurate nel sistema gestionale degli interventi denominato "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) in quanto operativo a partire dal 27.03.2025 per gli interventi SRA-ACA: 03 (Azione 3.1), 04, 8, 13, 14 e SRA 29 ;

tenuto conto della necessità di prorogare celermente la scadenza del 15 maggio 2025 per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento e, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che avverrà nel primo numero utile, è stabilito che il presente provvedimento sia immediatamente efficace;

dato atto che i bandi di cui alle citate determinazioni dirigenziali, come modificati dal presente provvedimento, potranno essere integrati e/o modificati dal Settore competente anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune e dei documenti di programmazione nazionale e regionale;

dato atto, infine, che i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati fissati dalla DGR n. 20-6877 del 15/05/2023;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in riferimento alle domande di aiuto (e di pagamento) del 2025 relative agli interventi SRA-ACA: 03 (Azione 3.1), 04, 8, 13, 14 e all'intervento SRA 29, a seguito dell'emanazione del Decreto Masaf del 13/05/2025, prot. n. 0210400, in via di pubblicazione, di adeguare il termine ultimo di presentazione e le altre scadenze, nonché di apportare altre modifiche, inclusi gli adeguamenti al CSR vigente, ai seguenti provvedimenti:

1. Determinazione dirigenziale n.266/A1705B/2024 del 26/03/2025, recante l'oggetto "Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 5-846 del 03/03/2025 per la campagna 2025: bando pubblico per la presentazione, con elementi condizionati, di domande di aiuto/pagamento ai sensi degli interventi SRA: 03 (Azione 3.1), 04, 8, 13, 14. Spesa pubblica totale euro 47.981.700,00 (di cui euro 8.535.944,43 di quota regionale)", ed in particolare all'Allegato 1, PARTE I, PARTE II, PARTE III e PARTE IV

e di approvare tali modifiche nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. Determinazione dirigenziale n. 267/A1705B/2025 del 26/03/2025 e s.m.i., recante l'oggetto "Reg. (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 5-846 del 03/03/2025 per la campagna 2025: bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica". Spesa pubblica totale euro 2.313.840,00 euro (di cui euro 411.632,14 di quota regionale)", ed in particolare all'Allegato 1, PARTE I, PARTE III e PARTE IV

e di approvare tali modifiche nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di procedere ad adeguare conseguentemente, per i bandi pubblici di cui ai punti 1 e 2, le scadenze configurate nel sistema gestionale per le domande di aiuto dei citati interventi SRA del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP), in modo da consentire:

- fino al 16 giugno 2025, la trasmissione delle domande di aiuto (e di pagamento) o delle modifiche delle medesime domande,
- fino all'11 luglio 2025, la trasmissione in ritardo delle domande di aiuto (e di pagamento) o delle modifiche delle medesime domande, con una decurtazione dell'1% per ogni giorno di ritardo dal 17 giugno 2025 all'11 luglio 2025 applicata all'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 16 giugno 2025;

4. conseguentemente, oltre l'11 luglio 2025, le citate domande e modifiche sono irricevibili, fatte salve le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477.

5. Di stabilire che il presente provvedimento, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che avverrà nel primo numero utile, è immediatamente efficace e le disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente Determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione ad eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune e dei documenti in materia di programmazione nazionale e regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato

Regione Piemonte - CSR 2023-2027



**Modifiche all'Allegato 1 della
DD 266/A1705B/2025 del 26/03/2025**

ANNO 2025

**“Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/pagamento
relative agli interventi SRA-ACA: 03.1, 04, 08, 13 e 14”**

Frontespizio

la frase:

<Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e in ultimo, a seguito di modifiche, con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024 e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale>

viene sostituita integralmente dalla seguente frase:

<Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024>

(...)



PARTE I – PARTE GENERALE

(...)

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

(...)

il capoverso:

<Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, in corso di adeguamento alla versione del PSP aggiornato e vigente, nonché per recepire le risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale relative alla Programmazione 2023-2027.>

viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:

<Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025.>

(...)



PARTE II – INTERVENTI E RELATIVI IMPEGNI

(...)



2.1. SRA03 – ACA03 TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

2.1.4. ACA03.1 – Impegni

(...)

la tabella:

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio).

viene sostituita integralmente dalla seguente tabella:

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio).

(...)

la tabella:

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio).

viene sostituita integralmente dalla seguente tabella:

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio).

(...)

la tabella:

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (<i>mulching</i>). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno.	BCAA 06 La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la costituzione una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 febbraio).

viene sostituita integralmente dalla seguente tabella:

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (<i>mulching</i>). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione di paglie e stocchi purché i residui rimasti e l'inerbimento spontaneo garantiscano la copertura del terreno.	BCAA 06 La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la costituzione una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 maggio).

(...)

la tabella:

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio).

viene sostituita integralmente dalla seguente tabella:

6 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi nel modo seguente: è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno.	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio).

(...)

la tabella:

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio).

viene sostituita integralmente dalla seguente tabella:

7 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).	BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 febbraio).

(...)

(...)

2.1.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

(...)

il paragrafo:

<Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale.>

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

<Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.>

(...)



2.2. SRA04 – ACA04 APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI

(...)

2.2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

(...)

il paragrafo:

<Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale.>

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

<Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.>

(...)



2.3. SRA08 – ACA08 GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI

(...)

2.3.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

(...)

il paragrafo:

<Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale.>

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

<Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.>

(...)



2.4. SRA13 - ACA13 IMPEGNI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DI ORIGINE ZOOTECNICA E AGRICOLA

(...)

2.4.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

(...)

il paragrafo:

<Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale.>

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

<Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.>

(...)

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



(...)

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

(...)

Il paragrafo:

<La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

E' vigente il Decreto del Ministero per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e Foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023 che all'art. 7 fissa tale termine al 15 maggio per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115. In caso di rinvio del termine da parte del Masaf, la Direzione Agricoltura e cibo ne darà comunicazione in modo tempestivo.

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 15 maggio 2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 15 maggio 2025 e, quindi, fino al 9 giugno 2025. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 15 maggio 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 15 maggio 2025, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 9 giugno 2025 sono irricevibili.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. >

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

<La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

Con D.M. del 13 maggio 2025 prot. n. 0210400, per l'anno di domanda 2025, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello

sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al 16 giugno 2025 (la scadenza cadrebbe il 15 giugno 2025 ma essendo giorno festivo, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo).

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 16 giugno 2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 16 giugno 2025 e, quindi, fino all'11 luglio 2025. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 16 giugno 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 16 giugno 2025, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate oltre l'11 luglio 2025 sono irricevibili ai sensi del D.M. del 13 maggio 2025 prot. n. 0210400.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni.>

(...)

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI



(...)

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(...)

Norme statali

alla fine dell'elenco si aggiunge:

<Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 13 maggio 2025 prot. n. 0210400 (in via di pubblicazione) "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025".>

(...)

Norme e atti regionali

il capoverso:

<Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, in corso di adeguamento alla versione del PSP aggiornato e vigente, nonché per recepire le risultanze delle ultime

consultazioni del comitato di sorveglianza regionale relative alla Programmazione 2023- 2027, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-ruralepiemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr> >

viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:

<Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-ruralepiemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>>

(...)

Regione Piemonte - CSR 2023-2027



**Modifiche all'Allegato 1 della
DD 267/A1705B/2025 del 26/03/2025**

ANNO 2025

**“Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/pagamento
relative all'azione 29.1 e all'azione 29.2”**

Frontespizio

la frase:

<Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e in ultimo, a seguito di modifiche, con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024 e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 4.1 con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 e alle risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale>

viene sostituita integralmente dalla seguente frase:

<Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024>

(...)



PARTE I – PARTE GENERALE

(...)

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

(...)

il capoverso:

<Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, in corso di adeguamento alla versione del PSP aggiornato e vigente, nonché per recepire le risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale relative alla Programmazione 2023-2027.>

viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:

<Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025.>

(...)

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



(...)

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

(...)

Il paragrafo:

<La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

E' vigente il Decreto del Ministero per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e Foreste n. 0147385 del 9 marzo 2023 che all'art. 7 fissa tale termine al 15 maggio per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115. In caso di rinvio del termine da parte del Masaf, la Direzione Agricoltura e cibo ne darà comunicazione in modo tempestivo.

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 15 maggio 2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 15 maggio 2025 e, quindi, fino al 9 giugno 2025. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 15 maggio 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo

art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 15 maggio 2025, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 9 giugno 2025 sono irricevibili.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. >

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

<La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

Con D.M. del 13 maggio 2025 prot. n. 0210400, per l'anno di domanda 2025, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al 16 giugno 2025 (la scadenza cadrebbe il 15 giugno 2025 ma essendo giorno festivo, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo).

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 16 giugno 2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 16 giugno 2025 e, quindi, fino all'11 luglio 2025. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 16 giugno 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 16 giugno 2025, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate oltre l'11 luglio 2025 sono irricevibili ai sensi del D.M. del 13 maggio 2025 prot. n. 0210400.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni.>

(...)

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI



(...)

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(...)

Norme statali

alla fine dell'elenco si aggiunge:

<Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 13 maggio 2025 prot. n. 0210400 (in via di pubblicazione) "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025".>

(...)

Norme e atti regionali

il capoverso:

<Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, da ultimo modificato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, in corso di adeguamento alla versione del PSP aggiornato e vigente, nonché per recepire le risultanze delle ultime consultazioni del comitato di sorveglianza regionale relative alla Programmazione 2023- 2027, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-ruralepiemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>>

viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:

<Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-ruralepiemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>

(...)